

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN VIA TELEMATICA

**Mediazione in modalità telematica, anche in via straordinaria per emergenza
COVID 19 ai sensi della**

Legge del 24 aprile 2020, n. di conversione del decreto Legge 17 marzo
2020 n.18 Cura Italia

Art. 83 comma 20 bis della Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27

“Nel periodo dal 9 marzo al 31 luglio 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza.

In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione.

Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”,

L'Organismo di Mediazione del Coa di Latina al fine di fornire un servizio integrativo, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura di mediazione, mette a disposizione dell'utenza che volesse fruirne il servizio telematico di mediazione che integra e completa il servizio di mediazione ordinariamente offerto.

Presupposti

La Mediazione telematica è possibile solo se entrambe le parti abbiano manifestato preventivamente ed esplicitamente il proprio consenso.

1) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico.

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, è possibile svolgere gli incontri di mediazione in videoconferenza a mezzo piattaforma di MICROSOFT TEAM con gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali gestiti attraverso la MICROSOFT proprietaria della piattaforma.

Tutto ciò purché le parti richiedenti e partecipanti acconsentano a tale modalità e siano muniti di adeguati mezzi informatici:

2) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

La piattaforma integrata MICROSOFT TEAM è ad accesso riservato.

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato e agli eventuali consulenti tecnici designati nell'ambito della procedura.

La piattaforma verrà utilizzata unicamente con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato attivando i soli servizi strettamente necessari allo svolgimento della videoconferenza, configurandoli in modo da minimizzare i dati da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi che in fase di attuazione della videoconferenza.

L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo dell'invito di accesso alla mediazione.

3) Svolgimento dell'Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata.

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile attraverso le indicazioni e il link inviato dalla Segreteria dell'Organismo alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica, che è personale e non cedibile a terzi.

L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione (esclusione audio partecipanti etc).

Lo strumento, che garantisce integralmente la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati, consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti.

Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire.

In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati.

Il mediatore ha, in ogni momento, la facoltà di abilitare/disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti.

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

4) Piattaforma telematica e requisiti di accesso

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica e affinché la stessa possa essere correttamente portata a conclusione con al stesura e la firma del verbale, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:

- computer ovvero altra apparecchiatura dotata di webcam, microfono, adeguata connessione internet;
- software necessario per la partecipazione alla Room virtuale
- casella posta elettronica (per le parti anche non PEC)
- casella PEC (per i legali e il mediatore)
- Kit firma digitale (per i legali e il mediatore)
- Adobe Flash Player e programma di scrittura Word.
- scanner (anche in dotazione alle parti personalmente, qualora queste non svolgano l'incontro presenziando presso lo studio dell'avvocato)

In mancanza di alcuni di tali strumenti, l'Organismo non è responsabile di eventuali anomalie o malfunzionamenti.

5) Utilizzo della piattaforma e accesso alla stanza virtuale

Per attivare la mediazione telematica, le parti, qualora non lo abbiano già fatto in sede di compilazione della modulistica introduttiva depositata, dovranno inviare, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'incontro previsto, una comunicazione all'organismo contenente i propri nominativi e indirizzi mail.

Successivamente, le parti ed il mediatore riceveranno dalla Segreteria dell'Organismo una e-mail riepilogativa con il link da cliccare nella data prevista per l'incontro al fine di accedere alla *web room*.

Il giorno dell'incontro, all'orario previsto, il mediatore dovrà cliccare sul link ricevuto e seguire le istruzioni di accesso. La stessa cosa dovrà essere fatta dalle parti. Il mediatore potrà consultarsi separatamente con ciascuna delle due parti o contemporaneamente con entrambe. All'incontro di mediazione on-line possono anche partecipare uditori per osservare l'obbligo di tirocinio.

La modalità in questione permette la discussione audiovisiva concorrente in tempo reale tra i partecipanti.

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

6) Definizione del procedimento

POSSIBILI SCENARI:

1) TUTTE LE PARTI E I LEGALI SONO PRESENTI E TUTTI SONO MUNITI DI FIRMA DIGITALE

L'utilizzo della firma digitale permette al mediatore, alle parti e ai legali delle medesime di firmare il verbale di mediazione pur non essendo fisicamente presenti. La firma digitale, pertanto, si presenta particolarmente utile nei casi in cui non sia possibile riunire nello stesso luogo parte istante e parte invitata, per cui è stato necessario procedere con una mediazione telematica.

- Il mediatore redige, al termine della mediazione a distanza, il verbale e l'accordo e lo invia in PDF alle parti e ai legali.
- Il verbale e l'accordo (se raggiunto) devono essere sottoscritti in maniera autografa e scansionati. Successivamente le parti dotate di firma digitale, così come i legali, firmano il verbale di mediazione e l'eventuale accordo raggiunto attraverso l'apposizione di firma digitale.

In questo caso il mediatore non appone la seconda firma per certificare l'autenticità della sottoscrizione, essendo questa apposta digitalmente. Nel verbale si indicherà: "L'autenticità della firma delle parti e dei legali è attestata dalla apposizione delle proprie firme digitali". Quindi si procede nel modo seguente:

1. Il mediatore redige il verbale e l'eventuale accordo raggiunto;
2. Il mediatore invia, a mezzo email, una copia pdf **alla parte istante** ed al legale. Se la parte non è presso lo studio del legale, questa procederà a stampare e sottoscrivere per prima il verbale con firma autografa, poi lo scansionerà, apporrà la firma digitale e lo trasmetterà al mediatore che a Sua volta, conservati i certificati della firma digitale, provvederà a trasmettere lo stesso verbale al legale della parte, che opererà nello stesso modo del proprio cliente;
3. Il file scansionato con le firme autografe e firmato digitalmente anche dal legale della parte istante, a questo punto viene inviato da quest'ultimo al mediatore;
4. Il mediatore conserva i certificati di firma per inviarli telematicamente all'Ufficio mediazioni alla chiusura del procedimento;
5. Il mediatore invia, a mezzo email, la copia pdf, con le firme apposte dalla parte istante e dal suo legale, alla **parte chiamata** ed al legale che procederanno, nella stessa sede o separatamente, agli stessi incombeni sopra descritti;
6. Il file scansionato con le firme autografe (a questo punto di tutte le parti)

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

e firmato digitalmente viene inviato al mediatore;

7. Il mediatore conserva tutti i certificati di firma per inviarli telematicamente all'Ufficio mediazioni alla chiusura del procedimento;

8. Il mediatore stampa il verbale con le firme di tutti e appone la propria firma autografa;

9. Il mediatore appone poi la propria firma digitale;

10. Il verbale è pronto per essere rilasciato alle parti (previa verifica dei pagamenti effettuati).

2) TUTTE LE PARTI E I LEGALI SONO PRESENTI MA SOLO I LEGALI SONO MUNITI DI FIRMA DIGITALE

Visto l'art. 83 comma 20 bis del decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, come convertito dalla Legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, qualora le parti non siano munite di firma digitale, le stesse procederanno con una sottoscrizione autografa, la cui regolarità sarà accertata ed attestata dai loro legali, attraverso l'apposizione della propria firma digitale. Anche in questo caso il mediatore non firma per certificare l'autenticità della sottoscrizione, essendo stata certificata attraverso l'apposizione della firma digitale dei legali. **Nel verbale si indicherà: "L'autenticità della firma delle parti è attestata dalla apposizione della firma digitale dei legali"**. Quindi si procede nel modo seguente:

1. Il mediatore redige il verbale e l'eventuale accordo raggiunto;

2. Il mediatore invia, a mezzo email, una copia pdf **alla parte istante** ed al legale. Se la parte non è presso lo studio del legale, questa procederà a stampare e sottoscrivere per prima il verbale con firma autografa, poi lo scansionerà/o fotograferà e lo trasmetterà al proprio legale che a sua volta lo stamperà, lo firmerà in modo autografo e poi la scansionerà apponendo sulla scansione la propria firma digitale che avrà anche la funzione di certificare l'autografia della firma della parte.

3. Se il cliente partecipa dallo studio del legale, le suddette operazioni avverranno tutte in modo contestuale.

4. Il legale, terminate le sopra descritte procedure, invierà il verbale sempre a mezzo pec al mediatore che, che a Sua volta, conservati i certificati della firma digitale del legale, provvederà a trasmettere lo stesso verbale alla **parte chiamata** e al legale della stessa, che opereranno nello stesso modo della parte istante;

5. A questo punto il file scansionato con le firme autografe e firmato digitalmente dalle parti e dai legali verrà trasmesso dall'ultimo legale al mediatore;

Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Latina

Iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia al n. 661 - P.Iva 02655310593

Sede Legale: Piazza Bruno Buozzi 1, c/o Palazzo di Giustizia - 04100 Latina (LT)

Sede Operativa: Piazza B. Buozzi 9, sc. C, piano terra rialzato - 04100 Latina (LT) - Tel. 0773.666595

mediazione@ordineavvocatilatina.it - mediazione@pec.ordineavvocatilatina.it

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

6. Il mediatore conserva i certificati di firma per inviarli telematicamente all'Ufficio mediazioni alla chiusura del procedimento;
7. Il mediatore stampa il verbale con le firme di tutti e appone la propria firma, apponendo infine sulla copia scansionata anche la propria firma digitale.
8. Il verbale è pronto per essere rilasciato alle parti (previa verifica dei pagamenti effettuati).

Qualora si raggiunga un accordo, l'accordo, allegato al verbale, dovrà essere appositamente anch'esso firmato con le modalità sopra viste da tutte le parti e dai propri legali, e verrà infine inoltrato, insieme al verbale, al mediatore che procederà all'apposizione della firma digitale solo sul verbale.

3) LA PARTE CHIAMATA NON E' PRESENTE E NON HA FATTO PREVIAMENTE PERVENIRE NESSUNA COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PROPRIA VOLONTA' DI PRENDERE PARTE ALLA MEDIAZIONE:

La parte chiamata - una volta notiziata della procedura tramite apposita lettera di convocazione, predisposta dall'Organismo e trasmessa, ai sensi del Regolamento di Procedura, a cura dell'istante, in cui la stessa è resa edotta sull'esistenza della procedura di mediazione e sulla data e modalità di svolgimento della seduta - dovrà comunicare entro cinque giorni dalla data programmata per la seduta, se intende prendere parte alla procedura e, in caso positivo, se acconsente allo svolgimento in modalità telematica (trasmettendo contestualmente l'indirizzo mail da utilizzare per l'inoltro del link di accesso).

Qualora da tale comunicazione si evinca la volontà della parte di non partecipare alla mediazione a prescindere dalla modalità di svolgimento, tale comunicazione verrà intesa come inequivocabile dichiarazione di non interesse alla procedura di mediazione. Il mediatore a fronte di tale evidenza stilerà il **verbale conclusivo di chiusura** e provvederà a trasmetterlo, in formato pdf, alla parte istante e al legale a mezzo pec/mail che procederanno all'apposizione della firma secondo le modalità sopra descritte a seconda che anche le parti, oltre ai legali, abbiano o no il kit di firma digitale.

IMPORTANTE IN OGNI CASO

- a) In caso di impossibilità di una delle parti a presenziare personalmente alla seduta da remoto, l'incontro in videoconferenza potrà svolgersi anche in

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA**

presenza del solo legale che l'assiste, purchè lo stesso sia munito di procura speciale notarile che dovrà essere trasmessa previamente all'Organismo oppure mostrata a mezzo video al mediatore durante la seduta e allo stesso trasmessa con posta elettronica. In mancanza, il mediatore sarà tenuto ad effettuare un rinvio per consentire alla parte di poter presenziare direttamente o di potersi munire di apposita procura speciale notarile conferendola anche allo stesso avvocato e/o ad un terzo.

- b) Nel caso l'accordo preveda l'autentica della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale, la mediazione dovrà essere svolta necessariamente in presenza.
- c) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo Protocollo, si rimanda al contenuto del Regolamento di Procedura dell'Organismo.

Il presente Protocollo è stato elaborato e licenziato nella sua versione definitiva dal Direttivo dell'Organismo di Conciliazione in data 7 maggio 2020 e approvato con Determina del COA in data 20 maggio 2020.